

Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia

«I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso»

Articolo 1 Principi generali e definizioni

1. L'Università degli Studi di Foggia, di seguito indicata come "Università", in conformità ai principi generali contenuti nel proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione di società di capitali, aventi come scopo principale lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, denominate di seguito "Spin-off".
2. Vengono definiti Spin-off dell'Università quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio. La partecipazione dell'Università di Foggia alle imprese Spin-off, che può anche derivare da conferimenti di beni in natura e che non potrà essere in ogni caso superiore al 24,9% del capitale sociale, è deliberata sulla base delle procedure previste al successivo articolo 4.
3. Vengono altresì definiti Spin-off con il sostegno dell'Università degli Studi di Foggia quelle società per azioni o a responsabilità limitata, nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, costituite al fine della ammissione agli interventi di sostegno del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente uno o più professori e/o altro soggetto legato all'Università ai sensi dell'art. 2 primo comma, del presente regolamento.
4. Le modalità di costituzione delle società di cui ai precedenti commi 2 e 3, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dal presente regolamento nonché, per gli aspetti ivi non disciplinati, dagli altri regolamenti la cui disciplina sia applicabile a tale tipologia di società, e dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.
5. Può essere approvata la costituzione di un'impresa Spin-off per la quale risulti, dal progetto industriale, che non intenda offrire servizi o svolgere attività che si pongano in concorrenza con le attività di ricerca, consulenza, prestazioni a tariffa o contratti di ricerca commissionata che sono forniti dall'Università e dalle altre strutture di ricerca di Ateneo e che non abbia come proprio oggetto quello di sfruttare industrialmente i risultati della ricerca conseguiti all'interno dell'Università di Foggia.
6. La costituzione delle società partecipate dall'Università, l'acquisizione di partecipazioni da parte dell'Università e l'eventuale successiva alienazione devono avvenire in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società ed enti partecipati da soggetti pubblici e, in particolare, dagli artt. 5 e ss., d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
7. Per strutture di ricerca si intendono i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali di ricerca, i Centri Interuniversitari di ricerca, i Centri di eccellenza, i Centri di servizi ove esistenti.

Articolo 2 **Soggetti partecipanti**

1. La costituzione di uno Spin-off dell'Università può essere proposta da uno o più dei suoi professori e/o ricercatori, da personale tecnico e amministrativo in rapporto di lavoro subordinato con l'Università, nonché da dottorandi purché direttamente coinvolti nelle attività di ricerca i cui risultati dovranno essere sfruttati dallo Spin-off dell'Università.
2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello Spin-off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; i docenti e dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo; gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, i laureati, gli specializzati ed i dottori di ricerca, direttamente coinvolti nelle attività di ricerca i cui risultati dovranno essere sfruttati dallo Spin-off dell'Università; nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.
3. La partecipazione detenuta da ogni singolo socio proponente, dipendente dell'Università, non può superare il 30% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università disponga diversamente con motivata deliberazione. La partecipazione al capitale sociale del socio privato investitore non potrà mai essere inferiore al 30%.
4. Ciascuno dei suindicati soggetti dovrà rispettare la forma precisata negli Artt. 5 e 11 del D.M. 593 dell'08.08.2000.

Articolo 3 **Attribuzioni e competenze**

1. Spetta alle strutture di ricerca, al Comitato Tecnico Spin—off di Ateneo di cui al successivo comma 2, al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Senato Accademico e alla Struttura amministrativa deputata alla cura delle attività di Terza Missione dell'Ateneo la competenza in merito alle proposte di costituzione/partecipazione allo Spin-off.
2. È costituito, con apposito decreto rettorale, il Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo. Il Comitato è composto dal Responsabile della Struttura amministrativa deputata alla cura delle attività di Terza Missione dell'Ateneo e da due membri, eventualmente avvalendosi anche di un esperto esterno (o società), qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale, che esprimono un Presidente e durano in carica tre anni.
3. I membri del Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
4. Compiti del Comitato sono la promozione ed il monitoraggio delle attività di Spin-off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative.
In particolare, il Comitato avrà il compito di valutare:
 - a. la conformità delle richieste di avvio di nuovi Spin-off alle disposizioni del presente regolamento;
 - b. che il piano industriale (business plan) sia redatto in conformità allo schema tipo qui allegato (all. n.1) e che sia coerente con gli obiettivi di valorizzazione dei risultati della ricerca;

c. che la Società Spin-off abbia disciplinato con apposito atto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, i termini di utilizzo della proprietà intellettuale di cui al successivo art. 9, e le percentuali di attribuzione della titolarità dei brevetti, i cui risultati dovranno essere sfruttati dallo Spin-off;

d. che non vi siano conflitti di interesse tra i proponenti dello Spin-off e i ruoli ricoperti da ciascuno di essi in seno all'Università, così come specificato al successivo art. 11;

e. che il coinvolgimento dei soggetti proponenti e l'apporto professionale previsto per ciascuno siano coerenti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con gli obiettivi definiti dal piano industriale, e compatibili con l'adempimento degli obblighi istituzionali di didattica e ricerca dei docenti, gli obblighi di servizio del personale tecnico-amministrativo, gli obblighi formativi dei dottorandi e dei borsisti e gli obblighi contrattuali degli assegnisti di ricerca.

5. L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione da parte del Comitato Tecnico Spin-Off, con cadenza annuale, di una relazione sullo stato degli Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia. La relazione viene inviata al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione ed ai Direttori delle Strutture di Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di tale relazione, può disporre interventi tesi a correggere i rapporti Ateneo-Società, a revocare autorizzazioni concesse o a risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con gli Spin-off.

6. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di sue commissioni all'uopo nominate, il Comitato può essere chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni sulla base delle quali era stato formulato il parere di cui al precedente comma 4.

7. L'attività di promozione delle nuove iniziative è posta in essere dal Comitato in collaborazione con i delegati rettorali alla ricerca scientifica e tecnologica, al trasferimento tecnologico e rapporti con le imprese e con la Struttura amministrativa deputata alla cura delle attività di Terza Missione dell'Ateneo e può includere:

a) attività informative e formative sulla cultura d'impresa dirette ai soggetti potenziali proponenti di iniziative Spin-off;

b) supporto a soggetti potenziali proponenti di iniziative Spin-off in relazione a:

- studio del nuovo prodotto o servizio che si intende realizzare e proporre al mercato;
- studio del mercato;
- studio del processo per la fabbricazione e produzione del prodotto o l'erogazione del servizio;
- studio tecnico, economico e finanziario dei servizi accessori necessari per la fabbricazione e produzione del prodotto o l'erogazione del servizio;
- studio economico dell'iniziativa con valutazione della redditività dell'investimento attraverso l'esplicitazione del "business-plan" e la definizione della potenzialità produttiva del nuovo prodotto o servizio da realizzare sulla base delle prospettive di mercato.

Articolo 4 Procedure per l'attivazione

1. La procedura relativa all'attivazione degli Spin-off dell'Università di Foggia comprende le fasi da a) a e) di seguito descritte.

a) Le proposte di attivazione, avanzate e sottoscritte da uno o più dei soggetti ammessi di cui all'Art. 2, dovranno essere inviate alla Struttura amministrativa deputata alla cura delle attività di Terza Missione dell'Ateneo che, a seguito di apposita istruttoria, provvede entro 7 giorni a trasmetterle al Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo. Entro il termine massimo di 30 giorni quest'ultimo provvederà ad inoltrare copia dell'intera documentazione pervenuta ai Direttori delle

strutture di ricerca ritenute competenti in relazione all'oggetto e comunque a tutte le strutture di appartenenza dei proponenti.

Le proposte dovranno contenere almeno i seguenti dati:

- oggetto dell'attività ed obiettivi;
- percorso realizzativo della nuova impresa, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnico-economici che il programma temporale delle attività. Relativamente al secondo aspetto devono, in particolare, essere definiti i tempi per le fasi di pre-impresa e di incubazione;
- descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9, dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- bozze di convenzioni con le strutture interessate;
- spazi, attrezzature e servizi dell'Università ritenuti necessari per le fasi di pre-impresa e di incubazione;
- tempi previsti per le fasi di attivazione;
- bozza di business-plan;
- aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo.

b) I Consigli delle strutture di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte, dovranno indicare, con apposita deliberazione:

- la piena compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura;
- il proprio interesse a supportare lo Spin-off;
- la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari;
- i rimborsi richiesti per la concessione dei supporti di cui sopra, determinati in modo analitico o forfetario.

Le deliberazioni di cui sopra saranno immediatamente trasmesse al Comitato Spin-off di Ateneo.

c) Acquisite le deliberazioni delle strutture, il Comitato Tecnico Spin-off avvalendosi della Struttura amministrativa deputata alla cura delle attività di Terza Missione dell'Ateneo, entro 30 giorni, redige, per ciascuna proposta:

- una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture;
- una proposta di convenzione con il nascente Spin-off, contenente i termini dei rapporti con l'Ateneo, in conformità ai principi sanciti dal presente regolamento.

d) La relazione, corredata della proposta di convenzione, è inviata entro il suddetto termine agli Organi di Governo.

e) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, potrà autorizzare la costituzione dello Spin-off. La delibera della Struttura di ricerca interessata attestante la rispondenza dell'oggetto sociale alle finalità istituzionali dell'Ateneo e quella del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma sono trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università designa il componente (o i componenti) del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off riservato alla nomina dell'Università. Tale componente, che non può assumere la qualità di socio e non può rappresentare l'Università in Assemblea, né esercitarne i diritti di socio, deve presentare dettagliata relazione al Rettore almeno una volta all'anno sull'attività e sulla gestione dello Spin-off, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno relativamente all'esercizio precedente. Il mancato inoltro della predetta relazione integra una grave violazione ai doveri di ufficio perseguibile ai sensi della normativa vigente. Il rappresentante nominato dall'Università in senso al Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'organo di

revisione contabile della Società non dovranno versare in situazioni di conflitto di interesse con i proponenti dello spin-off ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di anticorruzione.

3. Con medesima delibera il Consiglio di Amministrazione dovrà anche concedere all'iniziativa presentata per la sua approvazione l'eventuale uso del marchio "Azienda Spin-off dell'Università di Foggia", con la clausola che l'autorizzazione all'uso di tale marchio sia soggetta a revoca ad insindacabile giudizio dell'Ateneo.

4. In sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione opera uno stanziamento destinato a coprire la quota di capitale sociale dell'Università nonché le ulteriori spese necessarie o comunque utili in vista della costituzione dello Spin-off, e per eventuali aumenti di capitale a pagamento. Qualora la somma occorrente venga messa a disposizione, in tutto o in parte, da una struttura organizzativa dell'Università o da altro ente, pubblico o privato, l'eventuale retrocessione anche parziale dei dividendi pagati dallo Spin-off verrà disciplinata da appositi accordi con il soggetto erogatore.

5. Al termine di ogni anno il rappresentante legale della Società è tenuto a trasmettere all'Università le informazioni relative all'andamento della gestione, e in particolare i bilanci di esercizio e i verbali di approvazione dei bilanci stessi, copia dei contratti stipulati e dei brevetti nonché una relazione sulle attività svolte. In caso di inadempimento, gli organi dell'Ateneo potranno assumere ogni determinazione ritenuta opportuna e ogni iniziativa a tutela degli interessi dell'Ateneo. Nel caso in cui il rappresentante legale della Società sia un dipendente dell'Università, il mancato inoltro della predetta relazione e della relativa documentazione integra una grave violazione ai doveri di ufficio perseguibile ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, il mancato inoltro della predetta relazione potrà essere giusta causa di recesso da parte dell'Università.

Articolo 5 Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università nel capitale sociale dello Spin-off non può determinare l'assegnazione di azioni o quote di ammontare inferiore rispetto al valore complessivo del suo conferimento, al netto dell'eventuale sovrapprezzo. L'apporto potrà consistere anche o esclusivamente nel conferimento di beni in natura o, nei casi ammessi dalla legge e con le modalità ivi previste, nel conferimento di opere o servizi. L'entità e l'oggetto dell'apporto, nonché l'entità della partecipazione sociale, devono essere deliberate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentiti i pareri del Senato Accademico, della Struttura di ricerca, del Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo e della Struttura amministrativa deputata alla cura delle attività di Terza Missione dell'Ateneo, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, ricorrendo particolari motivi di convenienza o di opportunità.

2. La partecipazione sociale dell'Università, e per l'effetto il complesso dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essa spettanti, non può essere in alcun modo intaccata senza il consenso di questa; deve assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off; deve assicurare la compatibilità dell'attività dello Spin-off con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Ateneo svolga con enti pubblici o privati. A tal fine lo statuto dello Spin-off deve contenere, tra l'altro, adeguate clausole che realizzino gli obiettivi indicati di seguito:

- a) la modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università allo Spin-off siano efficaci solo se approvate dall'Università;
- b) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta per il prezzo stabilito da uno o più stimatori appositamente nominati, e sia previsto il diritto di riscatto in favore dei soci o della società nei casi ammessi dalla legge;
- c) la partecipazione dell'Università nello Spin-off sia postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;
- d) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un terzo dei componenti dell'organo di controllo (Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione). Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di tre componenti, all'Università spetterà la nomina di almeno due componenti;
- e) sia fatto espresso divieto allo Spin-off anche per interposta persona, e al personale universitario che ricopra o abbia ricoperto nei due anni precedenti la carica di amministratore, di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché di consulenza, prestazioni a tariffa o contratti di ricerca commissionata svolta dall'Università e dalle altre strutture di ricerca di Ateneo, di cui al Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento, nonché delle attività di collaborazione scientifica, che l'Università svolga con enti pubblici o privati;
- f) sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin-off, nel caso in cui venga meno la partecipazione del proponente. Il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off;
- g) l'Università degli Studi di Foggia abbia una opzione di vendita (di tipo "put") sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso i proponenti a partire dal terzo anno di vita dell'impresa Spin-off, per un valore non inferiore al valore nominale della partecipazione;
- h) le azioni o quote dell'Università attribuiscono un diritto di voto non limitato in assemblea ordinaria e straordinaria;
- i) lo statuto dello Spin-off in forma di società a responsabilità limitata preveda obbligatoriamente la nomina di un revisore contabile o del collegio sindacale. Nel primo caso, la nomina del revisore dovrà aver luogo con il consenso dell'Università; nel secondo caso, all'Ateneo spetterà la nomina di un terzo dei componenti del collegio sindacale;
- j) lo statuto dello Spin-off in forma di società per azioni preveda obbligatoriamente clausole che consentano in ogni caso all'Università, qualunque sia la quota di capitale posseduta, di impugnare le deliberazioni annullabili, ai sensi e per effetti dell'art. 2377, comma 2 c.c., e procedere alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
- k) in caso di modificazione delle condizioni statutarie previste nel precedente comma o qualora vengano meno le condizioni previste per lo Spin-off dell'Università, sia a questa riconosciuto il diritto di recesso;
- l) in caso di recesso dell'Università dallo Spin-off o di esercizio della prelazione da parte degli altri soci, sia riconosciuta all'Università una somma di danaro non inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione dei valori di mercato a tutti gli elementi del patrimonio, anche se non iscrivibili in bilancio.

3. I soci dello Spin-off devono inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, i quali contengano adeguate clausole che realizzino gli obiettivi di seguito indicati:

- a) la modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università allo Spin-off siano efficaci solo se approvate dall'Università;
- b) la partecipazione dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;
- c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il Collegio sindacale;
- d) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
- e) sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin-off, nel caso in cui venga meno la partecipazione del professore e/o ricercatore proponente. Il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off;
- f) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite;
- g) la previsione quale causa di recesso da parte dell'Università del mancato adempimento degli obblighi di informativa di cui all' art. 4 del presente regolamento.

4. I patti parasociali prevedono altresì un'opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello Spin-off esercitabile dalla stessa, al termine di permanenza dello Spin-off presso le strutture dell'Università ed, in ogni caso, allo scadere dei patti parasociali, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, che viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.

5. I patti parasociali non potranno essere stipulati a tempo indeterminato; salvo diversa disposizione di legge, essi avranno durata non inferiore a tre anni, ad eccezione di quelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2341-bis, che avranno durata di cinque anni. I patti sono rinnovabili alla scadenza.

Articolo 6

Permanenza all'interno delle strutture dell'Università

1. La permanenza degli Spin-off all'interno delle strutture dell'Università, disciplinata con apposita convenzione, è consentita fino a 3 anni, prorogabili di un anno, a condizioni da definirsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.

2. Detto periodo potrà essere ulteriormente prorogato, mediante stipula di apposito contratto di locazione, a condizioni da definirsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, esclusivamente tenendo conto dei canoni di mercato e comunque a condizioni non inferiori a questi ultimi.

Articolo 6 bis **Uscita dell'Università dagli Spin-off e Status di Spin-off**

1. L'Università degli Studi di Foggia valuta l'opportunità di uscire dalla compagine sociale dello Spin-off, dopo il periodo di start up dell'impresa coincidente con la permanenza della società all'interno delle strutture dell'Università ai sensi dell'art. 6, co 1, tenendo in opportuna considerazione valutazioni di convenienza di investimento, di presenza di condizioni per l'uscita favorevoli per l'Ateneo e di peculiarità del settore tecnologico dello Spin-off.

2. La suddetta società, nel caso in cui l'Università degli Studi di Foggia decida di uscire dalla compagine sociale, ha facoltà di chiedere all'Università di continuare a mantenere lo status di Spin-off. La richiesta, non reiterabile, deve essere effettuata entro 90 giorni dalla comunicazione di recesso inviata dall'Università degli Studi di Foggia oppure dalla notizia che la società abbia della decisione di alienazione della partecipazione da parte dell'Università degli Studi di Foggia o, in mancanza, dalla effettiva alienazione e, se approvata dall'Università, comporta il mantenimento dello status di Spin-off con decorrenza dalla data di recesso o di cessione delle quote. Lo status di Spin-off può essere revocato motivatamente, in qualsiasi momento, dall'Ateneo.

Articolo 7 **Utilizzo del nome e del logo**

1. Agli Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia può essere concesso l'utilizzo del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.

2. Il contratto di licenza prevede tra l'altro che lo Spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome o del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

3. Il contratto di licenza deve inoltre prevedere che lo Spin-off cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del nome e del logo dell'Università nelle seguenti ipotesi:

- qualora l'Università cessi di essere socia dello Spin-off;
- al termine di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università;
- per gli Spin-off di cui all'art. 1 comma 3, in caso di cessazione della qualità di socio da parte del professore e/o ricercatore proponente.

Articolo 8 **Partecipazione del personale**

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto il personale universitario che propone l'attivazione di uno Spin-off deve partecipare al capitale dello Spin-off e deve impegnarsi, mediante apposito atto scritto, a non cedere, per il periodo di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università, la propria partecipazione in esso e a non esercitare attività in concorrenza con quella di ricerca, consulenza, prestazioni a tariffa o contratti di ricerca

commissionata svolta dall'Università e dalle altre strutture di ricerca di Ateneo, e di collaborazione scientifica che l'Università svolga con enti pubblici o privati; impegnandosi altresì alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università, nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società

2. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che proponga l'attivazione di uno Spin-off ottiene l'autorizzazione allo svolgimento di attività a favore dello Spin-off automaticamente per effetto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4. Tale l'autorizzazione si intende rilasciata per la durata della partecipazione dell'Università allo spin-off stesso.

3. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, che sia socio dello Spin-off ed abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma, può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off e può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin-off e le funzioni istituzionali obbligatorie di didattica e ricerca, il professore e/o ricercatore socio deve immediatamente comunicarlo all'Università. Nel caso in cui venga verificata la sussistenza di tale incompatibilità, il Direttore del Dipartimento di afferenza del professore e/o ricercatore socio informa il Rettore. In caso di accertata ipotesi di incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il professore e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

4. Per il periodo di permanenza degli Spin-off all'interno delle strutture dell'Università, l'assunzione di cariche negli Spin-off da parte di professori e/o ricercatori in regime di tempo pieno è regolata ai sensi del vigente stato giuridico, tenuto conto della compatibilità di tali funzioni con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.

5. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che, successivamente alla costituzione dello Spin-off, intenda svolgere ogni altra attività retribuita non compresa nei commi precedenti a favore di uno Spin-off cui partecipi, deve chiedere apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente, ferma l'osservanza, per ogni altro aspetto, di quanto previsto ai commi precedenti.

6. Il professore ed il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano di alcuna autorizzazione, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al terzo comma del presente articolo e della disciplina di cui al successivo art. 11.

7. Il personale tecnico-amministrativo socio può svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off solo su designazione dell'Università.

8. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del responsabile della ricerca.

9. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato.

10. I professori, i ricercatori in regime di tempo pieno ed il personale tecnico amministrativo devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno solare, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

11. I professori, i ricercatori in regime di tempo pieno operanti negli spin-off devono trasmettere al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore, al termine di ogni esercizio sociale, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno solare, una relazione in merito allo svolgimento delle attività svolte non comprese tra quelle istituzionali.

12. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

13. La società Spin-off comunica all'Università i compensi erogati al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo Spin-off, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.03.01 n. 165.

14. L'Università provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo dei dividendi, compensi, remunerazioni e benefici a qualunque titolo percepiti dal personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi allo spin-off.

15. L'Università provvede, altresì alla pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo delle informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli spin-off.

16. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'inadempimento agli obblighi di comunicazioni periodiche previsti integra, per il personale dipendente dell'Università, una grave violazione ai doveri di ufficio perseguibile ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 Proprietà intellettuale

1. In nessun caso l'impresa Spin-off potrà godere a titolo esclusivo di know-how di titolarità dell'Università degli Studi di Foggia generato anteriormente alla sua costituzione.

2. I diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia che lo Spin-off intende sfruttare commercialmente possono essere concessi a titolo esclusivo privilegiando, se possibile, la licenza per campo d'uso specifico.

3. La concessione di licenza a favore dello Spin-off è, di norma, a titolo oneroso. Per eccezionali e comprovate esigenze di stabilità finanziaria dello Spin-off e comunque per un periodo non

eccedente i 18 mesi possono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università periodi iniziali di godimento a titolo gratuito della proprietà intellettuale licenziata allo Spin-off.

4. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartiene allo Spin-off medesimo.

5. Nel caso in cui l'Università degli Studi di Foggia decida di abbandonare la proprietà intellettuale che forma oggetto di licenza in favore dello Spin-off, è riconosciuto a favore dello stesso Spin-off un diritto di opzione sulla titolarità da esercitarsi a un prezzo corrispondente almeno al costo lordo delle spese sostenute per la sua protezione fino a quel momento.

6. Alle imprese Spin-off non sarà consentita la concessione di sub-licenze a terze parti dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza dall'Università degli Studi di Foggia, a meno che non si tratti di sub-licenza di mera produzione, quando l'impresa Spin-off non disponga della necessaria capacità produttiva.

Articolo 10

Spin-off in cui l'Università degli Studi di Foggia non detenga partecipazioni societarie

1. Le società di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

a) obbligo per il professore o il ricercatore in regime di tempo pieno, che intenda prestare la sua opera a qualunque titolo a favore di tale società di richiedere all'Università apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, sotto il vincolo del diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;

b) obbligo per il professore o il ricercatore in regime di tempo pieno di richiedere di volta in volta apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, a percepire compensi dallo Spin-off, per l'attività svolta;

c) obbligo per il personale tecnico amministrativo di richiedere di volta in volta l'autorizzazione al Direttore Generale a svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o attività retribuita, purché meramente occasionale e al di fuori dell'orario di lavoro.

2. Lo statuto dello Spin-off deve prevedere che sia fatto espresso divieto allo Spin-off, e al professore e/o ricercatore che partecipi allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché di prestazioni a tariffa, consulenza e ricerca per conto terzi svolta dalle strutture di ricerca di Ateneo, di cui al Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento, e delle attività di collaborazione scientifica, che l'Università svolga con enti pubblici o privati.

3. I soci dello Spin-off devono inoltre sottoscrivere adeguati patti parasociali, i quali prevedano che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione di almeno tre membri e che la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione, di due se il numero dei componenti sia superiore a tre, e di un sindaco, ove sia esistente. Tali patti parasociali hanno durata di 5 anni e sono rinnovabili alla scadenza.

4. Il professore e/o ricercatore proponente, sia egli mero socio o componente del Consiglio di Amministrazione, deve impegnarsi, mediante apposito atto scritto, per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università; con medesimo atto deve altresì impegnarsi a non esercitare attività in

concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché di prestazioni a tariffa, consulenza e ricerca per conto terzi svolta dalle strutture di ricerca di Ateneo, di cui al Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento, e delle attività di collaborazione scientifica, che l'Università svolge con enti pubblici o privati, oltre ad adempiere gli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società, nonché agli oneri di informazione previsti dall'articolo 8. La violazione della presente disposizione costituirà grave violazione disciplinare e potrà essere perseguita ai termini di legge.

Articolo 11

Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off o start up universitari. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di Spin-off o start up, del quale non sia socio o proponente.
2. È fatto espresso divieto al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che partecipa alle società aventi caratteristiche di Spin-off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Al verificarsi di situazioni che si pongano in concorrenza con le attività dell'Università o in conflitto con gli interessi della stessa, anche se solo in via eventuale o potenziale, l'interessato ha l'obbligo di astenersi dallo svolgimento dell'attività in favore della Società Spin-Off e deve informare tempestivamente l'università. La violazione dell'obbligo di astensione e di informazione rappresenta grave violazione ai doveri di ufficio perseguibile ai sensi della normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. Il Direttore del Dipartimento di appartenenza del professore e/o ricercatore socio vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e provvede ad informare il Rettore in caso di eventuali violazioni.
5. Il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università di Foggia che ha incarichi di amministratore nelle società partecipate dall'Università è obbligato ad inviare all'Università la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società ed enti partecipati da soggetti pubblici e, in particolare, dagli artt. 5 e ss., d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Inoltre si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Articolo 12

Norme finali

Il presente Regolamento è approvato, per gli aspetti di competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e ha decorrenza dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

Il presente Regolamento è sottoposto a verifica da parte del Senato Accademico ove ne ricorra la necessità e comunque, entro due anni dalla sua applicazione.